

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

1437  
*[Handwritten signature]*

Sezione Quarta civile

Composta dai seguenti magistrati

dott. Giuseppe Mario	Zecca	Presidente rel.
dott. Giuseppe	Miceli	Consigliere
dott. Rosanna	Pucci	Consigliere

*Crai 1968  
Rep. 1887*

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.11094 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2003 posta in decisione all'udienza del 17 luglio ~~14 giugno~~ 2008

tra

P. [redacted] A. [redacted], el. te dom. tan Roma, via Sabotino n.2/a, presso lo studio dell'avv.to [redacted] che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE

e

F. [redacted] V. [redacted] el.te dom.to in Roma, viale A. [redacted] presso lo studio dell'avv.to [redacted] che, con l'avv.to [redacted] lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

APPELLATO

nonché

s.p.a. [redacted] ASSICURAZIONI [redacted] (già s.p.a. La [redacted] incorporante la s.p.a. [redacted]), s.p.a. [redacted] ASSICURAZIONI, s.p.a. A [redacted] e s.p.a. [redacted] SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, el.te domiciliate in Roma, via C. Mirabello n.17, presso lo studio dell'avv.to Fulvio Zardo che, con l'avv.to Gabriele Franzoni, anche disgiuntamente, le rappresenta e difende in virtù di procure in atti

U



APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI

Oggetto: risarcimento del danno

Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 luglio 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2003, [redacted] Ar. [redacted] ha proposto appello avverso la sentenza n.28736/2003 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti del notaio Fe. [redacted], da questi estesa ai suoi assicuratori (s.p.a. [redacted] s.p.a. L' [redacted] ora [redacted] s.p.a. [redacted] s.p.a. [redacted] e s.p.a. [redacted] nei confronti della quale ultima il processo è stato dichiarato estinto) al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza dell'illegittimo protesto di una cambiale, a sua firma, non avente i requisiti del vaglia cambiario secondo le previsioni degli artt. 1 e 100 R.D. 14 dicembre 1933 n.1669 sia

perché "presentava evidente difformità ed insanabile contrasto tra il nominativi del debitore ivi indicato (Pa [redacted] Via Fratelli [redacted] n.59 00052 C [redacted])....ed il nominativo del sottoscrittore" sia perché "non conteneva la promessa incondizionata di pagare la somma, all'uopo non potendo risultare sufficiente la parola <<paghRO>> contenuta nella medesima".

L'appellante denuncia l'erronea valutazione della risultanze probatorie in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la ritenuta illegittimità della levata del protesto ed i danni lamentati sotto i seguenti profili:

- a) "circa la reputazione commerciale" per non avere il Tribunale adeguatamente valutato la prova testimoniale dalla quale si evinceva la sua attività commerciale, la sua intenzione di trasferirla in Roma, anche ricorrendo al credito bancario, le difficoltà sopravvenute dopo il protesto e la successiva definitiva cessazione di tale attività in conseguenza del notorio comportamento delle banche nei confronti di persone che risultano avere subito un protesto;
- b) "circa la reputazione personale", non potendosi dubitare del fatto che un protesto illegittimo lede "un diritto fondamentale della persona quale quello all'onore ed alla dignità personale";
- c) "circa l'integrità psico-fisica", risultando provata, attraverso il prodotto certificato del dott. [redacted] del 13.12.1999, ed essendo verificabile, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio richiesta e non disposta in primo grado, l'insorgenza di una grave afflizione psico-fisica in conseguenza dell'illegittimo protesto.

Il Fe [redacted] si costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza del requisito di cui al n.7 ("la sottoscrizione di colui che emette il titolo") mentre "tale sottoscrizione è presente e ben visibile: la cambiale risulta firmata dal sig. An [redacted]" ed insistendo nella domanda di manleva.

Si sono costituite anche le società appellate, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale con il quale lamentano che "il giudice di primo grado, in violazione del disposto di cui all'art. 112 C.P.C., omettendo in toto di esaminare e di pronunciarsi in ordine alle seguenti eccezioni sollevate dalle Imprese coassicuratrici deducenti.

- prescrizione del diritto della domanda di garanzia proposta dal Notaio,
- inoperatività della garanzia della Polizza-Convenzione,

ha erroneamente, senza motivazione alcuna, compensato le spese del giudizio fra le parti".

All'udienza del 17 luglio 2008, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli eccetti difensivi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale non appare fondato e deve essere, pertanto, rigettato.

Ed invero, i danni lamentati dal P. [redacted] non possono ritenersi in re ipsa sicché doveva essere data prova attendibile dell'esistenza del nesso di causalità tra il protesto asseritamente illegittimo, ed i danni stessi, prova che non può ritenersi essere stata fornita in considerazione della genericità delle dichiarazioni dei testi P. [redacted], P. [redacted] e C. [redacted] i quali hanno sostanzialmente riferito, con riguardo al ricorso al credito, circostanze loro confidate dalla stesso P. [redacted], ma non hanno saputo indicare nessuna delle banche asseritamente contattate dallo stesso e su alcune circostanze hanno dichiarato di nulla sapere (v. P. [redacted] sul motivo della chiusura del negozio, P. [redacted] sullo stesso protesto, C. [redacted] sulle "ricorso del P. [redacted] al sistema creditizio" e su "difficoltà incontrate con le banche"), ed in considerazione del fatto che il certificato medico del dott. F. [redacted] è stato rilasciato sei anni dopo la data del protesto mentre se i disturbi lamentati fossero insorti in conseguenza, e comunque in prossimità, del protesto l'appellante sarebbe stato in grado di produrre certificazione medica meno recente e, ad ogni modo, di dedurre prove testimoniali di parenti, amici o conoscenti sulla cui base, eventualmente, si sarebbe potuto valutare l'ammissibilità di una consulenza tecnica di ufficio.

Peraltro -dappoiché l'appellante chiede di verificare in questa sede l'esistenza del nesso di causalità- deve osservarsi, in considerazione della difformità tra la non disconosciuta firma di emissione della cambiale e il nominativo del debitore, che non solo non vi è prova che il protesto sia stato elevato a suo nome e non piuttosto a nome dell'inesistente P. [redacted] E. [redacted] (dal prodotto verbale di protesto dove vi è riferimento all'assenza del debitore "nel domicilio... indicato" nel titolo di credito sembra evincersi che il protesto sia stato elevato a carico del secondo), ma, soprattutto non vi è prova che sia stato pubblicato sul bollettino dei protesti, la cui copia non risulta inspiegabilmente prodotta, il nominativo di P. [redacted] A. [redacted] e non piuttosto quello di P. [redacted] E. [redacted] e ciò appare di estremo rilievo perché il fatto generatore dei danni lamentati non può ravvisarsi nel protesto in sé, ma nella sua pubblicità.

Deve, inoltre, ritenersi -secondo la prospettazione del F. [redacted] che, essendo risultato totalmente vittorioso in primo grado, non aveva, al riguardo, l'onere di proporre appello incidentale- che il protesto non era assolutamente illegittimo, essendo certa e non contestata la firma di emissione del P. [redacted] che non ha mai negato di essere il vero debitore, ed essendo del tutto irrilevante l'erronea indicazione, a differenza che nella cambiale-tratta, del nome e dell'indirizzo del debitore nell'apposito riquadro (circostanza che potrebbe comportare difficoltà nel protesto, ma mai inesistenza o nullità o inefficacia del titolo di credito) come può argomentarsi anche dalla successiva introduzione del n. 7 bis nell'art. 100 R.D. 1669/1933.

Deve, invece, dichiararsi inammissibile la riproposizione della domanda di manleva del F. [redacted] nei confronti delle società assicuratrici quanto meno perché informalmente proposta dopo la scadenza del termine (venti giorni prima dell'udienza di comparizione) per la proposizione dell'appello incidentale.

I problemi prospettati con l'appello incidentale delle società di assicurazione appaiono, nel merito, infondati sotto il primo profilo, perché il notaio ha provato di avere tempestivamente spedito lettera raccomandata alla s.r.l. [redacted], delegata per "la gestione

del ...contratto" di assicurazione ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali, la quale non ha mai negato di averla ricevuta, essendo irrilevanti, ai fini che interessano, i rapporti interni tra delegato e delegante, mentre appaiono fondati solo sotto il secondo profilo perché, come risulta dal relativo certificato del broker, il premio è stato pagato il 31.12.1993.

Tuttavia, poiché l'appello riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione appare opportuna in considerazione della diversa, benché non determinante, decorrenza indicata nella prima pagina della polizza e della probabile buona fede del F. anche in relazione al lungo lasso di tempo trascorso tra i fatti ed il processo.

Tra queste parti, per gli stessi motivi, possono interamente compensarsi anche le spese del grado.

Il P. deve, invece, essere condannato al pagamento, in favore del F., delle spese del grado le quali possono liquidarsi in complessivi EU 3120,00 di cui EU 120,00 per esborsi, EU 1200,00 per diritti ed EU 1800,00 per onorari.

P. T. M.

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale e quello incidentale e dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da F. Vi., così confermando la sentenza n. 28736/03 del Tribunale di Roma; dichiara le spese del grado interamente compensate tra il F. e le società di assicurazioni e condanna P. A. al pagamento, in favore di F. Vi., delle spese del grado liquidate in complessivi EU 3120,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009

Il Presidente est.

*Luigi N. Felt*

IL CANCELLIERE C2  
D.ssa Daniela Testa

Deposito

1 APR 2009

Oggi,

IL CANCELLIERE C2  
Dr. Daniela Testa